

Il giudice delegato del dott.ssa Irene Lupo,  
visto il decreto del tribunale n.534/2015, che ha rigettato l'opposizione proposta da nei  
confronti del fallimento e ha condannato parte opponente al pagamento delle spese  
legali per euro 12.000,00 oltre accessori nonchè al pagamento a favore del fallimento di €5.000,00  
ai sensi dell'art.96 III com. c.p.c. ;

rilevato che detta pronuncia ex art. 96 III com.cpc appare fondata su un principio opinabile  
ritenendo obbligo dell'avvocato quello che potrebbe configurarsi come atto di cortesia; che dunque  
è opportuno prevenire la proposizione di un ricorso per cassazione dall'esito incerto

#### APPROVA

L'avvenuta sottoposizione da parte del curatore in data 5-2-15 al comitato dei creditori della  
rinuncia da parte del fallimento ad avvalersi del capo della sentenza che ha condannato l'opponente  
al pagamento di euro 5.000,00 subordinatamente al pagamento integrale delle spese liquidate in  
decreto entro 10 giorni dalla comunicazione pec da parte del curatore dei provvedimenti  
autorizzativi;

Milano, 7 febbraio 2015

Il giudice delegato

